



**COMUNE di CASTELCOVATI**  
**Provincia di Brescia**

Consiglio Comunale N. 24 del 26.07.2019  
(Cat. I.6)

Codice Ente: 10291

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI**  
**DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000**

L'anno duemiladiciannove addi ventisei del mese di luglio alle ore 20.40 e a seguire nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	Presente	CANESI LUCA	Presente
VALLI FABIANA	Presente	ACETI GIANCARLO	Presente
DRERA SEVERINA	Presente	CASTELLANELLI MARCO	Presente
NODARI DEMIS	Presente		
PEDERGNANI SAMUELE	Presente		
GRITTI CAMILLA	Presente		
ZANI OSCAR	Assente		
SCHIAVONE NICOLA	Presente		
DELFRATE EMMA	Presente		
SECCHI ANNA LISA	Assente		

N. Presenti: 11

N. Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IL SINDACO-PRESIDENTE** dà lettura dell'oggetto previsto al n. 3 dell'ordine del giorno: "Esercizio finanziario 2019. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Art. 193 D. Lgs. 267/2000, e cede la parola all'Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

**RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE DRERA S.**, il quale dichiara quanto segue: "La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è uno degli adempimenti fondamentali tra quelli espressamente previsti dal Testo Unico degli Enti Locali. L'art. 193 del TUEL stabilisce infatti che l'organo consiliare provvede, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. E' opportuno sottolineare che, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno che deve essere esercitato mediante periodica e costante verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui al citato art. 193 rappresenta il momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di bilancio. L'obiettivo è quello di relazionare su ogni aspetto della gestione e di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano intaccati. La verifica di metà anno è propedeutica, poi, a valutare se, in prospettiva, l'attuale bilancio ha bisogno di ulteriori variazioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che l'amministrazione si è posta come prioritari. Informo i Sigg. Consiglieri che la verifica effettuata è alla data del 28.06.2018. Il risultato dell'analisi effettuata è così riassumibile: la gestione di competenza è equilibrata: gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di "copertura finanziaria" e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei nuovi principi contabili. La gestione di cassa è buona: esiste una buona giacenza di tesoreria, la gestione dei flussi di entrata e di spesa ha consentito di fronteggiare adeguatamente le esigenze "monetarie" senza dover attingere alle anticipazioni di cassa. La gestione dei residui è sotto controllo: i residui attivi e passivi riaccertati vengono puntualmente monitorati in funzione dell'andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità dei residui; le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo; pertanto non è necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2018, così come previsto dall'art. 193, comma 2, lett. c) del TUEL. Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, sulla scorta delle attestazioni circa l'inesistenza di debiti fuori bilancio, rese dai responsabili di servizio, ad oggi non ci sono debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. Alla luce di quanto esposto pertanto sussistono le necessarie condizioni di equilibrio finanziario e, conseguentemente, non vi è la necessità di attivare operazioni straordinarie di ripristino dello stesso. Sul presente atto il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole".

**DOPODICHE',**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

**PREMESSO** che l'art. 193 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria*

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;

**CONSIDERATO** che l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che:

“1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.”

**DATO ATTO** che, sulla base della normativa sopra richiamata, il controllo sugli equilibri finanziari è effettuato con particolare riferimento all'andamento:

- della gestione di competenza,
- della gestione dei residui,
- della gestione di cassa,
- del rispetto del pareggio di bilancio;

**RICHIAMATO** il Bilancio di Previsione triennio 2019/2021 nonché le successive variazioni di bilancio e di P.E.G. assunte sino alla data odierna, in conformità alle previsioni dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 dell' 08.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al 31/12/2018, nonché la variazione del fondo pluriennale vincolato;

**RICHIAMATA**, inoltre, la propria deliberazione n. 11 del 17.04.2019 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018”;

**RAVVISATA** la necessità di procedere alla ricognizione ed alla verifica degli equilibri generali di

bilancio per l'esercizio finanziario 2019;

**ESPLETATE** tutte le opportune operazioni di verifica;

**VISTA** l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie dell'operazione di cui trattasi;

**CONSTATATO CHE:**

- **la gestione di competenza è equilibrata:** gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di "copertura finanziaria" e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei vigenti principi contabili. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza;
- **la gestione di cassa non desta preoccupazioni:** esiste una buona giacenza di tesoreria, la gestione dei flussi di entrata e di spesa consentono di fronteggiare adeguatamente le esigenze "monetarie". Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa;
- **la gestione dei residui è sotto controllo:** i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell'andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità conclamata dei residui. Tuttavia, valutata l'attuale congiuntura economica, particolare attenzione dovrà essere prestata – anche nel proseguo dell'esercizio - all'andamento dei residui attivi correnti. In ogni caso, l'analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo determinato dalla gestione dei residui. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui;
- per quanto concerne i **debiti fuori bilancio** si evidenzia che, alla data attuale, non è stata rilevata la sussistenza di passività latenti da riconoscere e finanziare. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso;
- **non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare:** l'esercizio finanziario 2018 ha chiuso in avanzo di amministrazione. Anche le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso;
- **lo sviluppo prospettico delle entrate e delle spese** riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche condizioni di equilibrio. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso;

**RILEVATO**, alla luce di quanto sopraesposto, che non esistono situazioni di squilibrio da ripianare;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti relativamente all'adempimento in argomento;

**DATO ATTO** che l'argomento de quo è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare "Bilancio, Società Partecipata, Statuto e Regolamenti" nella riunione del 19 luglio 2019;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa Amneris Metelli, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa Amneris Metelli, in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Canesi L., Aceti G., Castellanelli M.), espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell'adozione del presente atto;
2. **.DI APPROVARE**, in base alle risultanze contenute nella relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, l'operazione di verifica sugli equilibri generali di bilancio per l'esercizio finanziario 2019;
3. **DI DARE ATTO** che tali procedure sono state espletate in conformità alle previsioni dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
4. **DI RILEVARE** che, alla luce di tale ricognizione, non esistono situazioni di squilibrio da ripianare.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

**CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Canesi L., Aceti G., Castellanelli M.), espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Arch. Alessandra Pizzamiglio



Il Segretario Comunale

Dott. Domenico Siciliano

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal . . .  
al . . . (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, . . .

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio